

Direzione servizi digitali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14186 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 2151/DDA/GDS).

Con istanza DDA/14186, pervenuta in data 5 giugno 2024 (prot. n. DDA/0001897), il sig. Massimiliano Balzano, in qualità di titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito "Regolamento"), la rimozione di un'opera di carattere editoriale, dal titolo "Elettrocromismo", diffusa sul sito internet <https://chimica.today/>, in presunta violazione della legge n. 633 del 1941. Il soggetto istante ha dichiarato altresì *"(...) la presente perché ci siamo resi conto che il sito in oggetto, ha copiato oltre 3.000 miei articoli nel tempo. Si segnala che, oltre a copiare il testo è stata copiate anche la modalità di scrittura ed i relativi link riportati negli articoli stessi"*.

Con comunicazione dell'11 giugno 2024 (prot. n. 0001986), la Direzione servizi digitali trasmetteva all'istante motivata richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento, invitando l'istante a specificare la pagina internet su cui l'opera oggetto d'istanza veniva pubblicata e ad indicare specificatamente le ulteriori opere delle quali si richiede la rimozione.

Con comunicazione del 24 giugno 2024 (prot. n. 0002079) l'istante inoltrava parte della documentazione richiesta.

Con comunicazione del 28 giugno 2024 (prot. n. DDA/0002124), la Direzione servizi digitali trasmetteva all'istante una seconda richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento, invitando l'istante ad inviare i *link* ove risultano presenti le opere editoriali asseritamente diffuse in violazione della legge n. 633 del 1941, insieme ai corrispondenti *screenshot* atti a provare le relative violazioni;

Con comunicazione del 1° luglio 2024 (prot. n. DDA/0002798), l'istante trasmetteva la documentazione richiesta a sostegno della propria istanza, chiedendo la rimozione delle opere di carattere editoriale diffuse sul sito internet <https://chimica.today/>, in presunta violazione della legge n. 633 del 1941, ai seguenti link:

<omissis>

Il soggetto istante dichiarava, inoltre, di essere titolare dei diritti d'autore sulle opere sopra riportate e di averle pubblicate sul sito internet <https://chimicamo.org>, alle seguenti pagine internet:

<omissis>

Dalle verifiche condotte sulle pagine del sito internet oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente presenti le riproduzioni delle opere oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet oggetto d'istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica info@chimica.today, risulta registrato dalla società Godaddy.com,

LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, telefono n. +1 (480) 505-8800, indirizzi e-mail abuse@godaddy.com e copyrightclaims@godaddy.it, per conto di un gestore non identificabile che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Contabo GmbH, con sede in Aschauer Str. 32a, 81549, Muenchen, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@contabo.de e noc@contabo.de, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Norimberga, in Germania.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo le opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14186**”, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14186**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **19 agosto 2024**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore